

REGOLAMENTO (CE) N. 288/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.
- (2) Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto dei programmi «Frutta nelle scuole» istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.
- (3) Nella strategia di uno Stato membro devono figurare gli elementi fondamentali di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare il bilancio del programma, compresi i contributi comunitari e nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e la partecipazione delle parti interessate, quali le autorità competenti in materia di istruzione e sanità, il settore privato o i genitori. La strategia deve inoltre descrivere le misure di accompagnamento da adottarsi affinché il programma sia efficace.

- (4) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per far sì che i prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti offrano un livello elevato di protezione della salute dei bambini e stimolino abitudini alimentari sane, conviene che gli Stati membri escludano dal programma prodotti con aggiunta di zuccheri, grassi, sale o dolcificanti, salvo quando, in casi debitamente giustificati, la loro strategia prevede l'ammissione di tali prodotti nel programma. In ogni caso, occorre che in ogni Stato membro l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti sia approvato dall'autorità sanitaria competente.

- (5) Per rendere efficaci i programmi «Frutta nelle scuole» sono necessarie misure d'accompagnamento. Poiché le misure d'accompagnamento non devono essere circoscritte a zone geografiche particolari o a determinati istituti scolastici, escludendo alcuni bambini dal loro campo d'applicazione, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per far beneficiare delle misure d'accompagnamento la maggior parte dei bambini che rientrano nel gruppo bersaglio del loro programma.

- (6) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano un programma «Frutta nelle scuole» devono richiedere l'aiuto comunitario su base annuale.

- (7) A fini di trasparenza, occorre fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto comunitario assegnato a ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tenere conto dell'evoluzione demografica, è opportuno che la Commissione valuti almeno ogni tre anni se l'assegnazione permane adeguata.

- (8) Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, gli aiuti comunitari che erano stati indicativamente assegnati agli Stati membri che non hanno notificato in tempo alla Commissione la loro strategia devono essere ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella ad essi inizialmente attribuita.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

